



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2014

Istituzione dei Corpi civili di pace

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità e l'urgenza di una legge sui Corpi civili di pace vengono evidenziate dall'approvazione della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), precisamente dal comma 253 dell'articolo 1 che prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno dei tre anni per dare vita a progetti di Corpi civili di pace che coinvolga almeno 500 operatori. La legge di stabilità fa riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 64 del 2001 e per la realizzazione di questo intervento si riconduce lo stanziamento a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 77 del 5 aprile del 2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

Attualmente, esperienze analoghe a quelle dei Corpi civili di pace vengono svolte nell'ambito della legge istitutiva del servizio civile, la già citata n. 64 del 2001 e precisamente all'articolo 9 (servizio civile all'estero). Dal 2001 ad oggi sono oltre 3.300 i volontari in servizio civile che hanno svolto il servizio all'estero, grazie a progetti realizzati da varie organizzazioni come l'Associazione Papa Giovanni XXIII, la Caritas italiana, la Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario). È attiva, al riguardo, una piattaforma delle organizzazioni e dei progetti denominata «antenne di pace» che svolge un ruolo di coordinamento, di raccolta e di informazione rispetto agli interventi.

Le esperienze di presenza di operatori di pace, volontari, attivisti dei diritti umani, obiettori di coscienza nelle aree di conflitto o in attività di prevenzione e di *peace building* hanno una storia antica che ha visto

impegnati decine di migliaia di persone nel dopoguerra in tanti teatri di guerra, di tensione internazionale o di crisi economica sociale ed ambientale: dall'America Latina (Brasile, Argentina, Guatemala, Colombia, ecc.) e dal Centro America (Nicaragua, Salvador, ecc.) negli anni '60, al Medio Oriente (in Israele, Palestina, Iraq, ecc.) negli anni '80, dai territori della *ex* Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia e Croazia, ecc.) negli anni '90, a molti Paesi africani negli anni '80 e '90: dal Congo al Ruanda, dal Burundi al Mali. Queste esperienze hanno dato vita a campagne, organizzazioni, reti e coordinamenti con lo scopo di promuovere la presenza di attivisti e volontari nelle aree di conflitto, nonché hanno avuto il merito di sistematizzare le metodologie operative e la programmazione degli interventi. Nello specifico, numerose sono le azioni di interposizione diretta non violenta e di mediazione, come quella dei «Volontari di pace in Medioriente» nel 1990 e 1991, o più specificatamente in forma di marce per la pace, come Mir Sada a Sarajevo nel 1992 e nel 1993, a Pristina nel '98, dove era già stata aperta un'Ambasciata di Pace, in Congo nel 2000, per non dimenticare le azioni fatte in Palestina con *Time for Peace* prima e *Action for Peace* poi e le azioni di diplomazia parallela portate avanti dalla Comunità di S. Egidio. È questo un bagaglio di competenze e conoscenze che va riconosciuto e valorizzato e da cui i Corpi civili di pace dovrebbero partire, in quanto permettono proprio di garantire quella sostenibilità, in termini di appartenenza locale e di durata di lungo termine dei processi di costruzione della pace, che è origine e punto

di arrivo di un approccio di prevenzione e trasformazione non violenta dei conflitti.

A livello istituzionale va ricordata l'approvazione in Italia, nel 1992, della legge n. 180 che prevede lo stanziamento di fondi per consentire all'Italia la partecipazione a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Inoltre il governo italiano aveva già accolto come raccomandazione, il 14 aprile del 1998, un ordine del giorno in Assemblea, a prima firma dell'onorevole Paissan, che auspicava l'impegno del nostro Paese alla realizzazione di Corpi civili di pace. In quell'ordine del giorno si rileva: «... l'invio di contingenti civili di volontari in funzione umanitaria oltre a dare un aiuto concreto, assume un valore simbolico positivo e può contribuire a creare le condizioni più idonee al dialogo e alla gestione pacifica del conflitto». Sempre nel 1998 viene approvata la legge n. 230, di riordino della materia dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, in cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), si prevede di realizzare «forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta». A tal fine, l'appena nato Ufficio per il servizio civile nazionale istituisce il comitato consultivo per la difesa civile non armata e non violenta. La legge n. 64 del 2001 costituisce poi un ulteriore passo in avanti con la previsione all'articolo 9 di svolgere il servizio civile all'estero. Va altresì ricordato che presso il Ministero degli affari esteri ha istituito nel 2007 (fino al 2008) un Tavolo permanente per gli interventi civili di pace.

Nel 1995, il Parlamento europeo inserisce nel cosiddetto «rapporto Bourlanges-Martin» la proposta di istituzione di un Corpo civile di pace europeo, aperto alla partecipazione dei cittadini: «un primo passo per contribuire alla prevenzione dei conflitti potrebbe consistere nella creazione di un Corpo civile europeo della pace (che comprenda gli obiettori di coscienza) assicurando la formazione di controllori, mediatori e specialisti in materia di soluzione dei conflitti». Ancora,

sempre il Parlamento europeo – grazie al lavoro di sollecitazione e di iniziativa promosso dall'onorevole Alex Langer nei primi anni '90 – con una apposita raccomandazione del 10 febbraio del 1999 ha invitato i governi europei a realizzare un Corpo di pace europeo capace di intervenire con strumenti civili e di pace nelle aree di conflitto. Nel 1999 viene approvata una nuova raccomandazione del Parlamento europeo in cui viene proposta l'istituzione del Corpo di pace civile europeo (CPCE) ed uno studio preliminare di fattibilità dello stesso ad opera del Consiglio dei ministri europeo all'interno della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Si raccomandava inoltre di attivare una struttura minima e flessibile, al solo fine di censire e mobilitare sia le risorse delle organizzazioni non governative (ONG), sia quelle messe a disposizione degli Stati, e di concorrere, eventualmente, al loro coordinamento. Il Parlamento indica come esempi concreti delle attività del CPCE intese a creare la pace: la mediazione e il rafforzamento della fiducia tra le parti belligeranti, l'aiuto umanitario (ivi compresi gli aiuti alimentari, le forniture di acqua, medicinali e servizi sanitari), la reintegrazione (ivi compresi il disarmo e la smobilitazione degli *ex* combattenti e il sostegno agli sfollati, ai rifugiati e ad altri gruppi vulnerabili), il recupero e la ricostruzione, la stabilizzazione delle strutture economiche (ivi compresa la creazione di legami economici), il controllo e il miglioramento della situazione relativa ai diritti dell'uomo e la possibilità di partecipazione politica (ivi comprese la sorveglianza e l'assistenza durante le elezioni), l'amministrazione provvisoria per agevolare la stabilità a breve termine, l'informazione e la creazione di strutture e di programmi in materia di istruzione intesi ad eliminare i pregiudizi e i sentimenti di ostilità e campagne d'informazione e d'istruzione della popolazione sulle attività in corso a favore della pace. Analogamente il 13 dicembre del 2001 sempre il Parlamento

europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione europea per l'istituzione di un Corpo civile di pace europeo nell'ambito del Meccanismo di reazione rapida. Nel 2004 e nel 2005 il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno anche elaborato due studi di fattibilità per un Corpo civile di pace europeo, il primo denominato *On the European Civil Peace Corps* ed il secondo *On the Establishment of a European Civil Peace Corp*.

Le Nazioni Unite con l'*Agenda for Peace* del Segretario generale Boutros Boutros-Ghali (1992) hanno prospettato da tempo il coinvolgimento di personale civile nelle operazioni di *peace building* e di *peace making*. Con la risoluzione del 1994, la 49/139B l'Assemblea generale dell'ONU si è impegnata a procedere all'istituzione dei Caschi bianchi dell'ONU, corpo di volontari civili. Va ricordato che da tempo le Nazioni Unite hanno una rete di volontari (UNV - *United Nations Volunteers*) che operano nei progetti delle agenzie delle Nazioni Unite in progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.

Negli ultimi anni, anche in ambito militare, ed in particolare della NATO, si è sottolineata l'importanza della componente civile nelle operazioni militari, tanto che si è formalizzata una modalità operativa denominata CIMIC (*Civil Military Cooperation*) sperimentata soprattutto in Iraq e in Afghanistan, durante i recenti interventi militari. Ma a questo riguardo va segnalata la necessità che i Corpi civili di pace mantengano una loro autonomia operativa, capace di garantirne il ruolo di neutralità e indipendenza, che è anche la caratteristica che le organizzazioni umanitarie internazionali, a partire dal Comitato internazionale della Croce rossa hanno rivendicato per sé nei loro interventi. Questo a maggior ragione dopo gli interventi militari degli ultimi anni in Iraq e in Afghanistan, dove l'intervento umanitario e civile è stato strumentalizzato, rendendolo subalterno alle operazioni militari. Diverso

è il caso, ovviamente, per quelle missioni delle Nazioni Unite di *peace keeping* e di *peace building*, con le quali si possono costruire condizioni per un coordinamento degli interventi.

Negli ultimi anni si sono consolidate nella società civile esperienze importanti di promozione di attività e iniziative di volontari e operatori di pace nelle aree di conflitto. Recentemente si è costituito il Tavolo degli interventi civili di pace (ICP) - che ha avuto riconoscimento nel 2007 anche presso il Ministero degli affari esteri - formato dalle più importanti organizzazioni della società civile italiana con lo scopo di promuovere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di prevenzione dei conflitti e di *peace building* in diversi Paesi. Il Tavolo degli interventi civili di pace ha avuto un importante ruolo nel sistematizzare le coordinate teoriche, operative e metodologiche delle attività e degli interventi dei Corpi civili di pace. Le attività dei suddetti corpi possono essere di vario tipo: il monitoraggio dei diritti umani e denuncia delle violazioni; monitoraggio elettorale e sostegno ai processi di democratizzazione; la promozione del processo di pace; la mediazione, facilitazione e costruzione della fiducia tra le parti; i processi di riconciliazione; l'interposizione non armata tra le parti; l'attività di sensibilizzazione e di dialogo tra le comunità; l'accompagnamento non violento di difensori dei diritti umani; l'educazione alla pace e alla non violenza, il lavoro di pace nell'aiuto umanitario, inclusa l'assistenza nel reintegro dei combattenti; sostegno a profughi e sfollati in collegamento con le agenzie europee e delle Nazioni Unite; le iniziative di «diplomazia dal basso», di costruzioni di reti ed iniziative comunitarie tra le parti in conflitto.

Ancora prima, a partire dagli anni '90 è nata la rete dei caschi bianchi promossa dall'Associazione Papa Giovanni XXIII e sempre negli anni '90 - in occasione delle guerre jugoslave - moltissimi progetti di in-

terposizione non violenta, di riconciliazione e di «diplomazia dal basso» si sono realizzati, dalla rete delle organizzazioni dell'ICS-Consortio italiano di solidarietà e da altri soggetti come *Pax Christi* e i Beati i costruttori di pace in Bosnia Erzegovina, Kosovo, Croazia, Serbia, Macedonia e Slovenia. Analoghe iniziative sono state realizzate in Israele e nei territori palestinesi, in Africa e nell'America latina, dove storicamente sono state attive le *Peace Brigades International* che hanno svolto un lavoro di protezione degli esponenti democratici e dell'opposizione, difensori dei diritti umani minacciati da gruppi paramilitari e terroristi. A livello internazionale è nata una rete mondiale di queste esperienze, denominata *Non-violent Peaceforce*, attiva dal 2001, che coordina e mette in rete le diverse esperienze ed organizzazioni attive sul campo.

Si pone l'urgenza quindi di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con una legge specifica che sia in grado di dare riconoscimento e sostegno ad una esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua.

L'articolo 1 del disegno di legge dà una definizione dei Corpi civili di pace. L'articolo 2 ne disegna gli scopi e le finalità. L'articolo 3 stabilisce le modalità di individuazione delle aree di intervento. L'articolo 4 individua le attività e fissa la durata dei progetti. L'articolo 5 individua le modalità organizzative e la gestione del servizio e dei progetti. L'articolo 6 tratta degli operatori che operano nei Corpi, ne definisce i requisiti e ne fissa i diritti. L'articolo 7 tratta del tema della formazione come parte integrante dell'intervento. L'articolo 8 fissa le linee e le coordinate dei progetti e la loro formulazione. L'articolo 9 individua i criteri e le modalità con le quali stabilire i soggetti abilitati a presentare i progetti. L'articolo 10 istituisce la Consulta nazionale per i Corpi civili di pace. L'articolo 11 stabilisce le forme di coordinamento con le altre istituzioni nazionali ed internazionali. L'articolo 12 stabilisce i criteri del trattamento economico, assicurativo e amministrativo, mentre l'articolo 13 fissa le disposizioni transitorie in attesa dell'applicazione piena della legge, una volta approvata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono Corpi civili di pace (CCP) quei gruppi, contingenti e unità operative non violente e non armate formate da operatori di pace volte a realizzare attività di prevenzione, mediazione, costruzione della pace e ricostruzione civile nelle aree a rischio di conflitto armato, di conflitto e di post-conflitto.

Art. 2.

(Finalità)

1. La finalità dei CCP è di promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione, la mediazione, i diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo inter-religioso ed in particolare nelle aree a rischio di conflitto, in conflitto o post-conflitto.

2. I CCP promuovono la cultura della non violenza, dei diritti umani, della pace e del ripudio della guerra nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione, dal preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. I CCP promuovono la sicurezza umana intesa come sicurezza sociale, ambientale, economica e culturale, volta a prevenire i conflitti e a garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. Sono aree di intervento dei CCP le zone a rischio di conflitto armato e di post-conflitto, così come individuate dalla Consulta nazionale per i CCP, di cui all'articolo 10, sulla base delle informazioni del Ministero degli affari esteri, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei principali istituti di ricerca italiani ed internazionali.

2. I CCP intervengono anche in aree che, per le condizioni economiche e sociali e per le condizioni di rischio ambientale, di crisi alimentare e di povertà, possono diventare aree di crisi e di tensione sociale e politica.

Art. 4.

(Attività e durata)

1. Le attività dei CCP sono:

- a) monitoraggio dei diritti umani e denuncia delle violazioni;
- b) monitoraggio elettorale e sostegno ai processi di democratizzazione;
- c) promozione del processo di pace;
- d) mediazione, facilitazione e costruzione della fiducia tra le parti;
- e) processi di riconciliazione;
- f) interposizione non armata tra le parti;
- g) attività di sensibilizzazione e di dialogo tra le comunità;
- h) accompagnamento non violento di difensori dei diritti umani;
- i) educazione alla pace e alla non violenza;
- l) lavoro di pace nell'aiuto umanitario, inclusa assistenza nel reintegro dei combattenti, sostegno a profughi e sfollati in collegamento con le Agenzie europee e delle Nazioni Unite;
- m) iniziative di «diplomazia dal basso», di costruzioni di reti ed iniziative comunitarie tra le parti in conflitto.

2. Le attività dei CCP si svolgono in condizioni di piena autonomia da qualsiasi soggetto o attore militare o paramilitare presente nell'area di intervento e rispettano le condizioni di imparzialità e neutralità di fronte alle parti in conflitto.

3. Il servizio nei CCP ha una durata minima di dodici mesi e massima di ventiquattro mesi.

Art. 5.

(Organizzazione e gestione)

1. È costituita presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale (UNSC) della Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di assistenza tecnica (SAT) dei CCP, composta da dieci unità, tra cui personale direttivo ed amministrativo.

2. La SAT può essere costituita e incardinata nelle more della pubblica amministrazione ed in particolare presso l'UNSC ovvero affidata a soggetto terzo, sulla base di una gara ad evidenza pubblica capace di selezionare una organizzazione o un'istituzione con chiare competenze e capacità nel settore.

3. I costi della SAT non possono superare il 15 per cento dell'intero ammontare previsto per la realizzazione dei progetti di cui alla presente legge.

4. La SAT ha le seguenti funzioni:

a) promuovere attività di informazione sulle finalità della presente legge;

b) stendere e divulgare un bando annuale per la presentazione dei progetti;

c) selezionare i progetti presentati;

d) autorizzare il finanziamento delle attività;

e) verificare la rendicontazione dei progetti;

f) promuovere linee guida ed attività di formazione *ad hoc* per i partecipanti;

g) realizzare attività di valutazione *in itinere* ed *ex post* dei progetti.

Art. 6.

(Operatori dei CCP)

1. Possono partecipare ai progetti dei CCP tutti i cittadini italiani ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno, tra i diciotto e i sessantacinque anni.

2. I partecipanti ai progetti di cui al comma 1 sono definiti come «operatori dei corpi civili di pace».

3. Sono esclusi dalla partecipazione ai CCP coloro che abbiano subito una condanna in via definitiva per reati connessi alla partecipazione ad associazione mafiosa, all'uso di violenza su persone e cose, all'istigazione al razzismo, al commercio illegale, all'uso e alla detenzione di armi.

4. Gli operatori dei CCP, prima della partenza per il progetto, devono aver preso parte ad attività formative di almeno quattrocento ore per un periodo di almeno otto settimane.

5. Gli operatori dei CCP hanno diritto al trattamento economico e assicurativo di cui all'articolo 12. I dipendenti pubblici in servizio ai progetti dei CCP hanno diritto al congedo e ad una aspettativa non retribuita per un massimo di ventiquattro mesi. Il congedo può essere fruito solo ed esclusivamente per i periodi di permanenza all'estero nell'ambito delle missioni dei CCP. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle mensilità aggiuntive, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 7.

(Formazione)

1. La formazione degli operatori dei CCP è obbligatoria, fa parte integrante del progetto e dura almeno otto settimane, prima della partenza delle attività. È a cura dei soggetti promotori di cui all'articolo 9 e può essere ulteriormente prolungata fino ad un massimo di dieci settimane, prima della partenza e per altre due settimane durante lo svolgimento del progetto.

2. I soggetti promotori di cui all'articolo 9 sono tenuti ad organizzare un incontro finale di valutazione a conclusione del progetto e a fornire alla SAT schede di valutazione per ciascun partecipante ai progetti.

3. La SAT ha tra le finalità quella di stendere linee-guida della formazione, aggiornate annualmente, e di promuovere periodicamente iniziative formative *ad hoc* su specifici aspetti dell'esperienza dei CCP in Italia e fuori dall'Italia.

Art. 8.

(Progetti)

1. I progetti dei CCP, a cura dei soggetti promotori di cui all'articolo 9, sono individuati, tramite bando pubblico, dalla SAT sulla base dei criteri rispondenti alla presente legge.

2. I progetti devono contenere:

a) area o aree, finalità e attività dell'intervento;

b) programma formativo e metodologie operative;

c) responsabile operativo sul campo;

d) piano finanziario;

e) indicazione della durata che non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro mesi.

3. La gestione finanziaria dei progetti è a cura dei soggetti promotori di cui all'articolo 9 sulla base di alcuni parametri fissi riferiti alla diaria, al viaggio e al rimborso degli operatori, dei costi assicurativi e della loro formazione e di altri parametri variabili legati alla specificità della realizzazione del progetto.

4. I progetti devono valorizzare il coinvolgimento della comunità locale e tendere alla continuità nonché ad essere sostenibili nel tempo.

5. I progetti approvati sono finanziati per un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa di cui almeno il 40 per cento in fase di avvio. In base alla durata del progetto possono essere autorizzati successivi anticipi. Il saldo finale, del 20 per cento, è liquidato alla presentazione del rendiconto.

6. Fra le spese ammesse a contributo sono comprese, in ogni caso:

- a) diaria per il CCP in attività;
- b) oneri previdenziali del CCP in attività;
- c) assicurazione sanitaria, civile e per infortunio;
- d) spese di gestione, progettazione e coordinamento non superiori al 20 per cento del totale delle voci di spesa indicate nelle lettere a), b) e c).

Art. 9.

(Soggetti ed enti promotori)

1. I soggetti atti a promuovere e gestire progetti di CCP sono enti locali, università e organizzazioni private senza scopo di lucro.

2. Gli enti locali e le università devono dimostrare di possedere capacità gestionali e personale competente nel settore degli interventi internazionali e della cooperazione allo sviluppo e dimostrare di avere esperienza e di avere promosso interventi sul

campo da almeno tre anni nell'area per cui viene proposto un progetto di CCP.

3. I soggetti promotori devono essere senza scopo di lucro; avere nello statuto tra le finalità prevalenti, la promozione della pace e della solidarietà internazionale; dimostrare di avere esperienza e di avere promosso interventi sul campo da almeno tre anni nell'area per cui viene proposto un progetto di CCP, avere un bilancio ad evidenza pubblica, da almeno tre anni. Sono abilitate le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le organizzazioni che hanno realizzato progetti di servizio civile nazionale, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e tutte le organizzazioni che rientrano in quanto previsto dal presente comma.

Art. 10.

(Consulta nazionale per i CCP)

1. La Consulta nazionale per i CCP ha lo scopo di proporre e verificare le aree di intervento dei CCP sulla base delle informazioni del Ministero degli affari esteri, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei principali istituti di ricerca italiani ed internazionali.

2. La Consulta nazionale per i CCP ha la facoltà di proporre studi, ricerche, metodologie, approcci formativi, incontri per la migliore realizzazione delle attività dei CCP.

3. La Consulta nazionale per i CCP è composta da un rappresentante della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante dell'UNSC, da un rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante dell'Unione delle province italiane, da un rappresentante della Conferenza delle regioni

e delle province autonome, da un rappresentante della Conferenza nazionale delle Università, da sette rappresentanti delle organizzazioni senza scopo di lucro di cui al comma 3 dell'articolo 9.

4. La partecipazione alla Consulta nazionale per i CCP è a titolo gratuito e può prevedere solo il rimborso delle spese per gli spostamenti.

Art. 11.

(Coordinamento con organismi nazionali e sovranazionali)

1. I CCP si coordinano, nelle aree di intervento comuni, con gli interventi realizzati nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, con i progetti di cooperazione decentrata realizzati dagli enti locali italiani e con i progetti di servizio civile all'estero, previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, con i progetti del Servizio volontario europeo e con le attività all'estero dei programmi di servizio civile di altri Paesi.

2. I CCP ricevono assistenza e supporto logistico nelle aree di intervento dalle ambasciate italiane all'estero e dal Ministero degli affari esteri.

3. I CCP si coordinano nelle aree di intervento con altri organismi europei ed internazionali, ad esclusione di quelli militari che non stiano intervenendo su mandato delle Nazioni Unite per operazioni di *peace keeping* e *peace building*, per realizzare nel modo più efficace le attività previste dal progetto.

Art. 12.

(Trattamento economico e previsioni amministrative)

1. Gli operatori dei CCP hanno diritto al medesimo trattamento economico e assicura-

tivo, relativamente a diaria, rimborso spese, copertura assicurativa e assistenza sanitaria gratuita all'estero, previsto per i volontari che svolgono servizio civile all'estero ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, secondo modalità individuate con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I soggetti promotori dei progetti di CCP usufruiscono del rimborso previsto dal piano finanziario di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), della presente legge, approvato dalla SAT, secondo modalità individuate con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il finanziamento dei progetti non può dare luogo a utili per i soggetti promotori dei progetti.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Nelle more della piena attuazione della presente legge, i progetti di CCP, ai sensi del comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono gestiti e realizzati dall'UNSC nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

